



N.63081

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE VI – UFFICIO V

VISTA la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

VISTO il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del suddetto decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR maggiorata dello 0,75;

CONSIDERATO altresì che, in virtù del suddetto art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

VISTO il comunicato del Direttore Generale del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato reso noto il costo globale annuo massimo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire con oneri a carico dello Stato;

VISTA la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di maggio 2016, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;

VISTA la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2016 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

CONSIDERATO che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a :

- rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 0,922%;
- media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): - 0,261%;

RITENUTI validi i dati sopra indicati;

CONSIDERATO, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari allo 0,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016 è pari al 1,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 luglio 2016

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Firmato: Vincenzo La Via